

ORDINANZA N. 16 2024

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DI BOMBOLETTE SPRAY, NEL PERIODO CARNEVALESCO DA VENERDI' 9 A MARTEDI' 13 FEBBRAIO 2024, DIVIETO DI SCOPPIO PETARDI E DISCIPLINA DEL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO SULLA PUBBLICA VIA NELLE AREE INTERESSATE ALLA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DEL 10 FEBBRAIO 2024

II SINDACO

PRESO ATTO che i giorni compresi tra il 9 e il 13 febbraio 2024 corrisponde all'ultimo periodo carnevalesco ed in particolare il giorno 10 febbraio 2024 dalle ore 14:00 alle ore 20:00 si svolgerà la tradizionale manifestazione di Carnevale con la sfilata dei carri allegorici per le vie del centro storico di Montichiari, organizzata con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO che con apposito provvedimento viene disposta la limitazione al traffico veicolare nelle vie e nelle piazze interessate all'evento, nell'intento di consentire l'ordinato svolgimento della manifestazione;

CONSIDERATO altresì che in occasione dei festeggiamenti di Carnevale sono sempre più diffusi giochi e scherzi consistenti nell'utilizzo improprio di prodotti liquidi, gassosi, in polvere o schiumogeni in bombolette spray, nonché di uova e farina, con coinvolgimento di passanti e imbrattamento di beni pubblici e privati;

RILEVATO che si è sviluppato il malcostume di utilizzare, come scherzi di carnevale, bombolette spray che emettono sostanze schiumose arrecanti fastidio alle persone e potenzialmente pericolose in quanto contengono gas facilmente infiammabile;

RILEVATO altresì che vi è il malcostume di scoppiare petardi e altri analoghi giochi a scoppio nelle vicinanze delle persone arrecandone spavento e/o pericolo, in special modo nei luoghi di maggiore assembramento che non garantisce il mantenimento della distanza di sicurezza al momento dell'accensione, del lancio e dello scoppio;

RITENUTO che questo dilagante malcostume, specialmente da parte dei minorenni, non possa condursi nell'ambito dei normali giochi e scherzi che possono avere luogo nel periodo carnevalesco e soprattutto durante i festeggiamenti del Carnevale, ma sono da annoverarsi tra quelle esecrabili azioni tendenti esclusivamente ad arrecare disturbo e/o danno a persone e/o cose;

CONSIDERATO che tale situazione ha prodotto malumori da parte della cittadinanza;

CONSIDERATO, inoltre, che durante la sfilata dei carri allegorici di sabato 10 febbraio 2024 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 vi sia particolare assembramento di persone che vi assistono, in particolare numerosi bambini, e che l'utilizzo di contenitori di vetro per il consumo di alimenti o bevande possa essere un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica attraverso l'accidentale rottura dei contenitori stessi e la conseguente formazione di cocci taglienti che possono ferire i presenti;

RITENUTO, quindi, indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento delle manifestazioni, nonché, al fine di evitare che nell'ambito dei festeggiamenti si verifichino danni a persone o a cose per gesti inconsulti di terzi, o episodi di turbativa dell'ordine pubblico e della sicurezza, sia dei partecipanti che dei cittadini che vi assistono;

VALUTATA infine la necessità, in occasione dei festeggiamenti di Carnevale, di prevenire e contrastare i fenomeni di giochi e scherzi consistenti nell'utilizzo improprio di prodotti liquidi, gassosi, in polvere o schiumogeni in bombolette spray, nonché di uova e farina, o nello scoppio di petardi e simili, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini che hanno diritto a godersi in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza gli spettacoli e che la situazione sopra descritta, costituente serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, necessita l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

RITENUTO quindi opportuno e doveroso, a tal fine, di adottare un provvedimento diretto che vieti l'utilizzo improprio di prodotti liquidi, gassosi, in polvere o schiumogeni in bombolette spray, nonché di uova e farina e di petardi nelle zone interessate agli eventi per il pacifico svolgimento della manifestazione, in particolare durante il "CARNEVALE 2024" di sabato 10 febbraio 2024 dalle ore 14:00 alle ore 20:00;

RITENUTO altrettanto opportuno e doveroso adottare ulteriore provvedimento diretto che vieti il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro sulla pubblica via nelle aree interessate alla sfilata dei carri allegorici di sabato 10 febbraio 2024 dalle ore 14:00 alle ore 18:00, tenuto conto del particolare assembramento ad elevata presenza di bambini, ai fini di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubbliche da possibili ferite dovute all'accidentale rottura dei contenitori e/o dal loro uso improprio;

VISTO:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) ed il relativo Regolamento per l'esecuzione (Regio Decreto 8 maggio 1940, n. 634);
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Statuto Comunale;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi degli articoli 50 e 54, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con la presente

ORDINA

per i motivi in premessa indicati che sono parti integranti e sostanziali del presente

provvedimento, che nei giorni compresi tra il 9 e il 13 febbraio 2024 ed in particolare il giorno 10 febbraio 2023 dalle ore 14:00 alle ore 20:00 durante la tradizionale manifestazione di Carnevale, sull'intero territorio comunale è vietato lanciare e/o utilizzare come scherzo di carnevale oggetti e/o prodotti e/o sostanze liquide, gassose o in polvere, in bombolette spray o in altri tipi di confezione, come pure uova e farina, che possono imbrattare le persone e gli immobili pubblici e privati, nonché effettuare scoppio di petardi e similari, arrecando danno e/o molestia, nonché insudiciare indelebilmente il suolo ed i beni esposti al pubblico.

E' altresì vietato il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro sulla pubblica via nelle aree interessate alla sfilata dei carri allegorici di sabato 10 febbraio 2024 dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Fatta salva diversa disposizione di legge, l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, pari a euro 100,00, oltre all'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il competente Ufficio Comunale può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi antecedenti all'evento illecito e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Qualora alla violazione conseguano danni a beni esposti al pubblico, il responsabile della commessa violazione, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga affissa all'apposito Albo Comunale in conformità alle norme di legge;
- la trasmissione del presente provvedimento ai competenti organi di vigilanza e controllo per notizia e seguito di competenza:
 - alla Stazione Carabinieri di Montichiari pec tbs25987@pec.carabinieri.it
 - al Comando Polizia Locale di Montichiari SEDE
 - agli istituti scolastici del territorio comunale

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, in alternativa:

- entro 60 (sessanta) giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, nei modi e nei termini previsti dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- entro 120 (centoventi) giorni, al Capo dello Stato nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Comando Polizia Locale di Montichiari e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza Municipale, 24/01/2024

Il SINDACO
Marco Togni

